

Interpello n. 11/2013 – Art. 37, D.lgs. n. 81/2008 e s.m. – Formazione dei lavoratori

15 Novembre 2013

Il Ministero del lavoro, con l'allegato interpello n. 11/2013, ha fornito chiarimenti in merito all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 relativo alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008.

Il dicastero ha precisato che la formazione da erogare al lavoratore, nonché ai dirigenti e ai preposti, costituisce – come esplicitato nell'accordo citato – un percorso minimo da organizzare ed integrare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi.

Stante le vigenti disposizioni di legge e le previsioni dell'[Accordo Stato-Regioni citato, nonché delle relative linee guida applicative ed integrative di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012](#), la formazione – che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del T.U. sulla sicurezza, deve essere “sufficiente ed adeguata” – va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi e, pertanto, la durata del corso formativo può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda.

13745-Interpello n_ 11-2013.pdf [Apri](#)